



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 11 – 12 APRILE 2024

Riunione del 11/04/2024

Avv. Claudio Cutrera – Presidente

Avv. Luisella Savoldi - Componente

Avv. Francesca Romana Pettinelli – Componente

CSA 10/23/24 – Reclamo della S.S. ASD CASTELLINA SCALO avverso il C.U. n. 19 del GST CT ETRURIA del 25 Marzo 2024

Con C.U. 19 del 25.03.2024 il Giudice Sportivo Territoriale (Comitato Territoriale Etruria) ha disposto a carico della ASD Castellina Scalo Volley “la perdita con il peggior punteggio (3-0), (25-0), (25-0), (25-0), di tutte le gare del Campionato di Prima Divisione Femminile indicate con conseguente aggiornamento della classifica finale”.

In particolare il Giudice Sportivo, richiamando l’art.24 del Reg. Giurisd., ha adottato il suo provvedimento, a carico della ASD Castellina Scalo Volley, a causa della posizione dell’atleta Di Prima Jessica.

Quest’ultima, prima tesserata della Virtus Poggibonsi, avrebbe preso parte ad alcune gare del campionato di 1/DF presso il C.T. di Firenze, poi, a seguito di trasferimento mediante modulo I (nulla osta), avrebbe preso parte ad alcune gare con la ASD Castellina Scalo.

All’esito delle informazioni assunte dallo stesso Giudice Sportivo e dell’istruttoria espletata da quest’ultimo sarebbe emerso che l’atleta Di Prima avrebbe partecipato, con la Virtus Poggibonsi, alle gare del campionato di 1D/F n°3 del 07/10/2023, n°8 del 14/10/2023, n°16 del 21/10/2023 e n°28 del 28/10/2023 nonché, con la società reclamante, alle seguenti gare del campionato di 1D/F (gir. B), indetto dal Comitato Territoriale Etruria: n°1005, 1011, 1017, 1022, 1027, 1032, 1042, 1050, 1037, 1056, 1062, 1067, 1072,1077,1087.

Pertanto, Il Giudice Sportivo, richiamata la Guida Pratica – Tesseramento – Stagione Sportiva 2023-2024 (pubblicata il 18/06/2023), secondo cui “... il trasferimento con nulla osta o in prestito dell’atleta è possibile solo a condizione che questi nella medesima stagione sportiva non sia già stato trasferito e non sia già stato utilizzato dalla società di provenienza nelle seguenti gare ufficiali: campionati di serie – campionati di categoria ...”, ha emesso la sua decisione in quanto la





partecipazione dell'atleta Di Prima era avvenuta in violazione di tale regola.

Avverso il provvedimento de quo ha proposto reclamo la ASD Castellina Scalo precisando che: 1) nel mese di ottobre 2023 era avvenuto il trasferimento dell'atleta mediante modulo I (nulla osta) dell'atleta Di Prima al medesimo Sodalizio; 2) il sistema telematico non aveva segnalato alcuna anomalia e la procedura di trasferimento veniva quindi finalizzata; 3) Il Giudice Sportivo effettuava l'istruttoria, riservando la decisione e successivamente dichiarava "la propria incompetenza ad esaminare la fattispecie in esame" e disponeva "la rimessione degli atti al Procuratore Federale nonché alla Commissione tesseramento Atleti per l'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni"; 4) successivamente veniva emesso, in violazione delle norme, il Comunicato Ufficiale oggetto di reclamo.

Sottolineava, in particolare, l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto il Giudice Territoriale, che si era già dichiarato inizialmente incompetente, non poteva più tornare sui propri passi adottando la decisione reclamata; nel merito contestava la violazione della normativa inerente il tesseramento.

Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento della decisione di cui al comunicato 19 del 25.03.2024.

Alla riunione fissata per il giorno 11 Aprile 2024 erano collegati per la ricorrente, ASD Castellina Scalo, il Presidente Paolo Casprini, la Dirigente accompagnatrice Cinzia Pagni, affiancati e difesi dall'Avv. Alessandro Betti che si riportavano al contenuto tutto del reclamo e ne chiedevano l'accoglimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo merita accoglimento.

Il Giudice Sportivo Territoriale (Comitato Territoriale Etruria) ha adottato il suo provvedimento richiamando espressamente solo l'art.24 del Reg. Giurisd.

Va detto, però, che, per quanto concerne il procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale e ai Giudici Sportivi Territoriali, le norme di riferimento sono tutte anche quelle che vanno dall'art.20 all'art.26 del Reg.Giurisd.

A parere di questa Corte, nella fattispecie in esame, non risultano rispettate le disposizioni relative ai citati articoli ed in particolare quelle concernenti l'avvio del procedimento, il rispetto del contraddittorio e le modalità ed i tempi di adozione delle decisioni.

Inoltre va ribadito che, come più volte evidenziato da questa Corte (cfr. C.U. n.88 del 01.02.2023) e





confermato, peraltro, in decisioni conformi del Collegio di Garanzia (Dec. 60 anno 2023), non è normativamente prevista la rilevabilità d'ufficio di eventuali errori occorsi in occasione delle gare e, di conseguenza, il Giudice Sportivo non ha alcun potere di intervento autonomo e specifico, senza alcuna precisa istanza dei soggetti interessati, da fare valere nei modi e termini previsti dai Regolamenti Federali.

Il tutto senza dimenticare anche quanto previsto e disciplinato dall'art. 44 Regolamento Gare.

Da ultimo va anche detto che il medesimo Giudice Sportivo non poteva più ritornare sulla medesima questione in quanto aveva già dichiarato la propria incompetenza ad esaminarla rimettendo gli atti al Procuratore Federale ed alla Commissione Tesseramento Atleti per i provvedimenti più opportuni.

Alla luce di quanto detto risulta evidente la violazione delle norme procedimentale vigenti in materia.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello accoglie il reclamo della ASD Castellina Scalo ed annulla la decisione di cui al C.U. 19 del 25.03.2024 (nella parte in cui era stato disposto, a carico della ASD Castellina Scalo Volley, la perdita con il peggior punteggio (3-0), (25-0), (25-0), (25-0), di tutte le gare del Campionato di Prima Divisione Femminile ivi indicate).

Si dispone, altresì, per le partite indicate in premessa, l'omologa dei risultati maturati sul campo, onerando il Comitato Territoriale Etruria di provvedere al ripristino della classifica alla luce della presente decisione e di adottare ogni e qualsiasi consequenziale provvedimento in merito al Campionato stesso.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 12 Aprile 2024